



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA

ORDINANZA

Numero 21 del 07-07-2017

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE.

IL SINDACO

UDITA la relazione del Comando della Polizia Municipale con la quale è stato segnalato che, nell'ambito dei servizi istituzionali di controllo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali di intrattenimento sono emerse situazioni di degrado e di disturbo della pacifica ed ordinata vivibilità, soprattutto durante le ore serali e notturne, e sono state rilevate criticità nella gestione della sicurezza urbana, dovute alla presenza di numerose persone dedite al consumo di bevande, soprattutto alcolici, con conseguenti atteggiamenti poco rispettosi del decoro urbano, consistenti in schiamazzi, danneggiamenti e nell'abbandono sul suolo pubblico di rifiuti, in particolare bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi, e lattine;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza urbana e per prevenire anche fenomeni di abusivismo commerciale;

RITENUTA l'urgente necessità, al fine di prevenire pericoli ai suddetti beni tutelati, di vietare la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, il consumo e la detenzione in luogo pubblico ai fini della vendita di bevande racchiuse in contenitori vitrei o metallici;

RICHIAMATA la circolare n.0054857 del 30.06.17 con cui il Prefetto di Campobasso , tra le varie direttive impartite, con riferimento alle norme in materia di sicurezza urbana, sollecita l'emissione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione, vendita e possesso di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

VISTA la legge 25 agosto 1991 n. 287;

VISTO l'art.54 del T.U. 267/2000;

VISTO l' art. 9 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

VISTO il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città,

ORDINA

1. per le ragioni ed ai sensi delle motivazioni indicate in premessa, è fatto assoluto divieto a chiunque, nell'area cittadina, perimetro compreso:

- a) di vendere per asporto - **sia in forma fissa che ambulante** - bevande contenute in **bottiglie di vetro ed in lattine**, anche ove dispensate da distributori automatici;
- b) di consumare in luogo pubblico bevande contenute in **bottiglie di vetro ed in lattine**;
- c) di detenere in luogo pubblico **bottiglie di vetro e lattine** ai fini della vendita.

2. I divieti di vendita e di detenzione ai fini della vendita trovano applicazione **dalle ore 0 alle ore 24,00 di tutti i giorni dell'anno** ;

3. Gli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi di legge nonché i circoli, le Associazioni e gli Enti diversi in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande possono vendere, nelle fasce orarie sopracitate, bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, esclusivamente per il consumo all'interno dei locali dell'esercizio o in una superficie di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata, curando lo smaltimento dei citati contenitori.

Agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di bevande ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 114/98 e alle attività artigianali per la vendita e l'asporto di alimenti e bevande, è consentita la vendita di bottiglie di vetro o di lattine sempreché siano, a loro volta, racchiuse in apposita confezione.

La presente ordinanza avrà efficacia dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.-

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma I-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, da euro 25,00 ad euro 500,00, pagamento in misura ridotta entro 60 giorni euro 50,00.

E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari, con particolare riferimento all'articolo 650 del codice penale.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa a S.E. il Prefetto di Campobasso.-

La Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione medesima.

IL SINDACO
BARTOLOMEO ANTONACCI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Guglionesi,

IL SINDACO
BARTOLOMEO ANTONACCI